

N. R.G. 9419/2019

IL TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca

Presidente

dott. Lucia De Bernardin

Giudice Rel.est.

dott. Alessandro Laurino

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione allo stato passivo iscritta al n. r.g. **9419/2019**

PROMOSSA DA

, rappresentato e difeso dall'avv.

giusta procura in atti.

OPPONENTE

CONTRO

,

OPPOSTO

Rilevato che con ricorso depositato il 13 giugno 2019 la

(di seguito: opponente) ha tempestivamente proposto opposizione avverso lo stato passivo



del _____, comunicato ex art. 97 l.f. in
data 17 maggio 2019;

rilevato che:

- Con istanza n. 208 ex art. 92 l.f. parte opponente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento opposto in ragione di crediti per forniture di gasolio per un ammontare complessivo pari ad euro 116.777,21, di cui euro 51.306,31 al privilegio ex artt. 2758, 2759 e 2778 n.7 cod. civ., ed euro 65.470,90 al chirografo;

- Rilevato che, nell'ambito della verifica dello stato passivo così hanno rispettivamente preso posizione e statuito il curatore e il giudice delegato: "*Insinuazione n. 208 –*

[...] Il curatore, letto il ricorso e la documentazione allegata, PREMESSO che il creditore chiede l'ammissione al passivo per forniture di carburante, al chirografo per la sorte capitale ed al privilegio per credito di rivalsa su accise, RITENUTO che il credito è provato dalle fatture e dai relativi DDT, che tuttavia non può riconoscersi il richiesto privilegio sulle accise, in mancanza di prova dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte dell'istante, poiché l'art. 16 del T.U., approvato con d.lgs. 26.10.1995, n. 504, prevede che "i crediti vantati da soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, verso i cessionari dei prodotti per il quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio...", PROPONE l'ammissione per la somma portata nelle fatture allegate e pari a € 116.777,21 al grado chirografario. Il Giudice delegato ammette il credito come da progetto del Curatore per le ragioni ivi indicate."

Rilevato che, nell'ambito del presente procedimento parte opponente ha dedotto che, in virtù della licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, il versamento dell'accisa per un deposito avviene mediante un sistema per il quale il depositante non è tenuto ad alcun versamento sulle accise,



essendo tali imposte versate ed assolte a monte dal produttore o dall'importatore. Ne sarebbe conseguita, così, l'impossibilità ad assolvere a quanto richiesto dalla curatela, avendo l'opponente già provveduto ai relativi versamenti dovuti all'Erario.

Rilevato che, a sostegno di quanto dedotto parte opponente ha:

I. Prodotto i seguenti atti:

A) Stato passivo esecutivo

B) Verbale udienza del 27.03.2018

C)

II. Chiesto di ammettere al passivo la domanda di insinuazione n. 208, al privilegio ex artt. 16 T.U. n. 504/1995 e 2752 cod. civ. per la somma di euro 51.306,31, ed al chirografo per la restante parte.

Ritenuto che:

- a) L'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1995 conferisce ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte, cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa.
- b) Il medesimo diritto di preferenza è stato esteso, a seguito dell'integrazione apposta dall'art. 34 *sexies* d.l. n. 179/2012, ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, essendo comunque l'imposta inglobata nel corrispettivo richiesto per l'operazione negoziale;



- c) L'opponente è titolare della licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, come risulta dalla documentazione allegata in seno all'opposizione;
- d) La disposizione di legge che riconosce il privilegio e poc'anzi indicata prevede espressamente l'onere del depositante di assolvere il tributo al fine di poter far valere il privilegio, come ricordato in sede di verifica dello stato passivo;
- e) Nella specie parte opponente non ha dato prova di aver assolto al pagamento del tributo pur dichiarando in ricorso: *“avendo la _____ già provveduto ai relativi versamenti dovuti all'Erario”*;
- f) Il ricorso va pertanto rigettato;
- g) Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte opponente in ordine alla dedotta circolazione dei beni in regime di accise sospesa con la propugnata conseguenza secondo cui: *“il depositante non è tenuto ad alcun versamento delle accise e, pertanto, ciò sta a significare che il depositante non è tenuto ad alcun versamento delle accise, essendo tali imposte versate ed assolte a monte dal produttore o dall'importatore”* posto che –anche a prescindere da considerazioni in ordine alla fondatezza della tesi prospettata che comunque in fatto contrasta con quanto dedotto dalla stessa opponente secondo cui il tributo sarebbe già stato assolto da essa stessa nei confronti dell'Erario- parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine alla provenienza dei beni ceduti, né in ordine all'eventuale effettivo assolvimento a monte da parte del produttore ovvero dell'importatore;
- h) Parimenti non osta al rigetto dell'opposizione la pronuncia della sezione tributaria della Corte di Cassazione citata da parte opponente (Cassazione 24 maggio 2019, n.14200) trattandosi di pronuncia che focalizza i presupposti per l'ottenimento del rimborso delle accise da parte dell'Agenzia delle entrate e che non fornisce spunti in ordine ai presupposti per il riconoscimento del privilegio in sede di ammissione al passivo;



Ritenuto che l'esito della controversia nonché la contumacia della curatela giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite;

P.Q.M.

RIGETTA l'opposizione:

DICHIARA irripetibili le spese di lite.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della quarta sezione civile, il 14/01/2021.

IL PRESIDENTE

dott. Mariano Sciacca

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

